

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto è stato predisposto in attuazione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Il comma 2 del citato articolo 38 stabilisce, infatti, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, siano definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui al comma 1, articolo 38 del citato decreto legislativo e le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

Tale disposizione rappresenta una delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici e da attuazione ai criteri direttivi contenuti all'articolo 1, comma 1, lettere bb) e dd) della legge delega (legge 28 gennaio 2016, n. 11) che impongono al legislatore delegato di prevedere la: "razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo... l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi...attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità".

Gli effetti dell'iscrizione nel suddetto elenco sono definiti più propriamente all'articolo 37 del Codice, dove, al comma 1, riconosce alle stazioni appaltanti (fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa) la possibilità di poter procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, si chiarisce che le stesse per effettuare procedure di importo superiore alle suddette soglie debbano essere in possesso della necessaria qualificazione. L'articolo 37, chiarisce, infine, che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione debbano procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

Il presente schema si compone di 11 articoli. In particolare:

L'articolo 1 (Finalità) Il comma 1 stabilisce che lo schema di decreto in esame è volto a definire i requisiti tecnico-organizzativi che devono possedere le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, ai fini dell'iscrizione in un apposito elenco istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del Codice degli appalti, le modalità attuative del sistema di attestazione di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le modalità relative all'eventuale aggiornamento e revoca della qualificazione, nonché la data di entrata in vigore di

detto sistema di qualificazione. Il comma 2 prevede che tale iscrizione è necessaria per tutte le acquisizioni di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, eccetto quelle effettuate attraverso ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il comma 3 chiarisce che dall'applicazione del decreto sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del codice. Il comma 4 prevede, inoltre, che il decreto si applichi, altresì, ai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 4), del codice (riguardanti le attività di committenza ausiliarie che supportano le attività di committenza nelle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata).

L'articolo 2 (Ambiti relativi alla qualificazione). Il comma 1 prevede che la qualificazione dei soggetti indicati nel decreto attesta la capacità degli stessi di gestire direttamente tutte le attività finalizzate all'acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, con riferimento agli ambiti di attività di seguito elencati con i relativi acronimi:

- a) programmazione e progettazione (AP);
- b) gestione e controllo della fase di affidamento (AA);
- c) gestione e controllo di esecuzione, collaudo e messa in opera (AE).

Si prevede, infine, al comma 2 che in ogni caso, per quanto riguarda i lavori, il corretto adempimento di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti" e dall'articolo 29, comma 3 (Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici) del codice costituisce requisito tecnico organizzativo necessario per l'iscrizione all'elenco.

L'articolo 3 (Ambiti territoriali delle centrali di committenza). Il comma 1 prevede che, ai fini della qualificazione delle centrali di committenza, occorre verificare il carattere di stabilità dello svolgimento di attività di centralizzazione, consistente nell'esistenza di un'organizzazione deputata allo svolgimento di attività a favore delle amministrazioni che ricadono nell'ambito territoriale di competenza della centrale stessa. Il comma 2 precisa che, ferma restando la vigente normativa in tema di razionalizzazione della spesa, l'ambito territoriale è indicato nell'atto costitutivo o nel provvedimento amministrativo di organizzazione della centrale di committenza. Si specifica, sul punto, che nell'atto istitutivo, ovvero nel provvedimento amministrativo di organizzazione, l'ambito territoriale debba essere definito tenendo conto della capacità della centrale di committenza di poter operare in tale ambito attraverso mezzi adeguati quali: la presenza di eventuali sedi decentrate, l'adeguatezza del personale e il possesso di strumentazione adeguata ai livelli di qualificazione richiesti. Il comma 3 elenca detti ambiti: nazionale, macroregionale, regionale, di una o più aree vaste. Il comma 4 prevede che la qualificazione nei citati ambiti territoriali, relativa all'acquisizione di lavori o servizi, tenga conto della effettiva capacità di disporre di personale nei luoghi di esecuzione dei lavori senza costi aggiuntivi.

L'articolo 4 (Livelli di qualificazione per i lavori e servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria). Il comma 1 individua, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, per l'acquisizione di lavori di

importi a base di gara superiore a 150.000 euro, quattro livelli di qualificazione, distinti in base all'importo e alla tipologia dei lavori (livello base, livello medio, livello alto e livello superiore), stabilendo, al comma 2, che la qualificazione in un determinato livello consente di acquisire lavori nei livelli più bassi. Il comma 3, stabilisce che la qualificazione nei livelli L-LM, L-LA e L-LS, consente, nei limiti degli importi indicati per detti livelli, anche l'affidamento e l'esecuzione di contratti di concessione di lavori di cui alla parte III del codice e di contratti di partenariato pubblico privato relativi a lavori di cui alla parte IV del codice, operando anche un rinvio a quanto previsto nel successivo articolo 6, laddove si precisa che in caso di ricorso al partenariato pubblico privato e concessioni, ai fini della qualificazione per ciascun livello, è inoltre richiesta la presenza di almeno un dipendente con titolo di studio non inferiore alla laurea in scienze economiche. Al comma 4 si stabilisce che si possa procedere all'acquisizione di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria nel caso in cui le stazioni appaltanti siano in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti i servizi stessi. Infine, al comma 5 si chiarisce che nel caso di contratti misti, è richiesta la qualificazione relativa all'oggetto principale del contratto.

L'articolo 5 (Livelli di qualificazione per forniture e servizi). Il comma 1 indica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 1, i livelli di qualificazione per le stazioni appaltanti per l'acquisizione di forniture e di servizi, di importo a base di gara pari o superiore a 40.000 euro, distinti in base all'importo stesso (livello base, livello medio, livello alto e livello superiore), stabilendo, anche in questo caso al comma 2, che la qualificazione in un determinato livello consente di acquisire lavori nei livelli più bassi. In analogia a quanto previsto per i lavori, al comma 3 si prevede che la qualificazione nei livelli FS-LM, FS-LA e FS-LS, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, consente, nei limiti degli importi indicati per detti livelli, anche l'affidamento e l'esecuzione di contratti di concessione di servizi di cui alla parte III del codice e di contratti di partenariato pubblico privato relativi a servizi di cui alla parte IV del codice. Infine, al comma 4, si chiarisce, come per i lavori, che nel caso di contratti misti, è richiesta la qualificazione relativa all'oggetto principale del contratto

L'articolo 6 (Requisiti per la qualificazione). Il comma 1 stabilisce che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 38, comma 1, del Codice se in possesso dei parametri relativi ai requisiti di base previsti dall'articolo 38, comma 4, lettera a) del codice. Il comma 2 prevede la possibilità di aggregazione da parte delle stazioni appaltanti, che singolarmente non sono in possesso di tutti i requisiti previsti al comma 1, attraverso la somma dei requisiti posseduti dalle singole stazioni appaltanti aggregate. Tali requisiti devono far capo ad un'unica struttura organizzativa e funzionale del soggetto aggregato. Per le acquisizioni di lavori, i soggetti aggregati devono garantire l'utilizzo del proprio personale nell'esecuzione e nel collaudo dei lavori stessi. Il comma chiarisce che è il soggetto aggregato costituito titolato a chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 38, comma 1, del codice. Il comma 3 stabilisce che il requisito delle strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui all'articolo 2 (programmazione e progettazione AP; gestione e controllo della fase di affidamento AA; gestione e controllo di esecuzione, collaudo e messa in opera AE) è dimostrato con la presenza all'interno dell'articolazione organizzativa, di strutture organizzative stabili dedicate alla gestione delle attività di cui all'articolo 2 e dotate di adeguato e qualificato organico. Il comma 4 chiarisce che il requisito riguardante la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al citato articolo 2 è dimostrato con la presenza di personale dipendente con qualifica adeguata al relativo incarico. In particolare, la lettera a), del comma 4, stabilisce il numero dei dipendenti e le professionalità necessarie per la qualificazione in base ai livelli di cui all'articolo 4; la lettera b) stabilisce il numero dei dipendenti e le professionalità necessarie per la qualificazione in base ai livelli di cui all'articolo 5. Nei casi di Partenariato Pubblico Privato e di Concessioni, al comma 5, è richiesto, ai fini della qualificazione, il requisito della presenza di

almeno un dipendente in possesso della laurea, o superiore titolo di studio, in economia. Il comma 6 prevede che i soggetti individuati al comma precedente costituiscano il dimensionamento minimo delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Si chiarisce anche che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono ottenere dall'ANAC la qualificazione, anche in assenza dei requisiti previsti al comma 4, qualora dimostrino, oltre il possesso di tutti gli altri requisiti previsti nel presente decreto, la capacità di far fronte con il personale a disposizione alle gare programmate. Il comma 7 stabilisce che, in merito al requisito riguardante la presenza di un sistema di formazione ed aggiornamento del personale, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, attivano detto sistema con l'obiettivo di arricchire le conoscenze professionali con riferimento alle funzioni svolte e in tema di anticorruzione e trasparenza, in modo da garantire qualità, efficienza e professionalizzazione nella gestione dell'intero ciclo dei contratti pubblici. La stazione appaltante o la centrale di committenza disciplinano le modalità di attuazione del predetto requisito che è comprovato dall'adozione di un programma di formazione con la partecipazione del personale dipendente ad almeno 30 ore di formazione annuale nelle materie pertinenti agli ambiti di attività di cui all'articolo 2. Detta attività di formazione può essere svolta, oltre che dalle strutture pubbliche e da organismi di diritto pubblico, deputati all'attività di formazione, anche da strutture private accreditate dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si prevede, infine, che nelle more dell'accreditamento, siano prese in considerazione le ore di formazione svolte e dimostrate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza. Il comma 8 prevede che l'accertamento del livello di qualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sia accertato, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del codice, sulla base delle attività previste nel citato articolo 38, comma 4, lettera a), numeri 4) e 5), svolte nel quinquennio precedente alla richiesta di qualificazione. Il comma 9 stabilisce che il requisito riguardante il numero di gare svolte nel quinquennio, sia dimostrato, per acquisizioni di lavori, secondo i criteri indicati alla successiva lettera a) che elenca i livelli di qualificazione e il corrispondente numero di lavori e, per acquisizioni di servizi e forniture, dalla lettera b) che elenca i livelli di qualificazione e il corrispondente numero di servizi/forniture. Il comma 10 detta una serie di criteri necessari per la valutazione dei requisiti di cui al comma 9, in funzione dell'ambito di attività. In particolare:

a) per l'ambito di attività (AP) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si provvede a dare indicazioni per la verifica riferita alla documentazione con valenza contrattuale dei progetti di forniture, servizi o lavori affidati nell'ultimo quinquennio in esito a procedure di gara avviate dopo la data di entrata in vigore del codice, prevedendo che detta documentazione non sia stata oggetto di contestazioni da parte dei concorrenti, in sede di gara o degli affidatari in sede di esecuzione, ovvero la stazione appaltante o la centrale di committenza, o comunque non sia emersa la fondatezza delle contestazioni, ovvero, nel caso in cui la stazione appaltante abbia indetto nell'ultimo quinquennio un numero di gare superiore a 20, sia risultata soccombente in via definitiva in una percentuale massima del 10 per cento dei contenziosi sorti per motivazioni afferenti la documentazione contrattuale e non si sia proceduto a varianti superiori a quanto stabilito dal codice per errori della progettazione o omissioni di progetto; ove la stazione appaltante abbia indetto nell'ultimo quinquennio un numero di gare pari o inferiore a 20 la valutazione è effettuata positivamente se sono accertati al massimo due casi di soccombenza, che non abbiano comunque determinato varianti superiori a quanto stabilito dal codice per errori della progettazione o omissioni di progetto. Con riferimento, invece, alle programmazioni successive all'adozione del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, del codice (riguardante la progettazione), si prevede che il soggetto richiedente la qualificazione debba risultare adeguatamente adempiente agli obblighi di redazione dei documenti programmatori. Per i casi relativi di interventi di cui alle parti III e IV del Codice (concessioni e contratti di partenariato pubblico privato) si deve verificare che il soggetto applichi adeguate metodologie per la valutazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi;

b) per l'ambito di attività (AA) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si provvede a dare indicazioni con riferimento alla verifica, nel quinquennio precedente, con riferimento alle programmazioni successive all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, del codice (decreto attuativo riguardante la programmazione), in merito al rispetto dei tempi di avvio delle iniziative di acquisizione di lavori, beni e servizi indicati nell'elenco annuale, mediante la pubblicazione del relativo bando ovvero l'invio delle lettere d'invito e il rispetto dei tempi tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto per almeno il 70 per cento delle procedure avviate nell'ultimo quinquennio;

c) per l'ambito di attività (AE) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si indicano, anche in questo caso, criteri per effettuare le verifiche in merito all'esecuzione dei contratti, facendo riferimento alle gare concluse nell'ultimo quinquennio, l'adozione da parte della stazione appaltante di idonee misure intese ad assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione previsti dal contratto; il rispetto dei tempi previsti per l'espletamento delle procedure di collaudo; il rispetto delle procedure relative alla comunicazione e approvazione delle varianti e l'assenza di varianti che hanno determinato la risoluzione del contratto; uno scostamento dei costi finali rispetto all'importo di contratto non superiore al 50 per cento;

d) in caso di ricorso al partenariato pubblico privato e concessioni, è verificata la capacità di adottare efficaci misure di monitoraggio.

L'articolo 7 (Requisiti premianti). Il comma 1 prevede che per i livelli L-LA, L-LS, FS-LA e FS-LS, gli importi delle soglie di accesso sono ridotti ulteriormente del 20 per cento per i soggetti che dimostrano il possesso di almeno quattro dei seguenti requisiti:

- a) Valutazione da parte dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
- b) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- c) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
- d) livello di soccombenza in via definitiva nel contenzioso riferito agli ultimi tre anni relativo alle procedure di gara avviate successivamente all'entrata in vigore del codice rispettivamente pari al 20 per cento e al 30 per cento della media di contenziosi riferita all'ultimo triennio sorti, quanto all'ambito di attività AA di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per motivazioni afferenti il bando o lo svolgimento della procedura di gara e quanto all'ambito AE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per motivazioni afferenti l'esecuzione del contratto, l'esito delle operazioni di collaudo ed il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192. Quanto al contenzioso insorto per questioni relative alla fase esecutiva, non si considera soccombente la stazione appaltante o la centrale di committenza che, in esito al giudizio, sia condannata in via definitiva al pagamento di un importo in misura pari o inferiore a 20 per cento rispetto al *petitum* iniziale, in ogni caso si considera soccombente la stazione appaltante o la centrale di committenza condannata al pagamento di un importo superiore al 25 per cento dell'importo contrattuale;
- e) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione, affidamento e gestione del contratto;
- f) utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h) del codice.

L'articolo 8 (Attestazione, aggiornamento e revoca della qualificazione). Il comma 1 disciplina la validità temporale dell'attestazione della qualificazione (cinque anni) e la sua possibile revisione, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante. Il comma 2 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti qualificate di richiedere all'ANAC, anche prima dello scadere dei 5 anni di vigenza della qualificazione o in sede di rinnovo, di ottenere un livello superiore, dimostrando il possesso dei requisiti previsti agli articoli 6 e 7. Il comma prevede, inoltre, disposizioni volte a consentire il passaggio nei livelli immediatamente superiori. Si stabilisce, infatti, che ai fini dell'ottenimento del livello immediatamente superiore le stazioni appaltanti, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, possono dimostrare il requisito relativo alle gare svolte attraverso l'acquisizione, nel quinquennio precedente, di lavori, ovvero di servizi o forniture di importo pari ad almeno l'80 per cento dell'importo minimo della soglia del livello superiore per il quale si chiede la qualificazione e in numero comunque pari a quello previsto da detto livello. Il comma 3 stabilisce la revoca dell'attestazione da parte dell'ANAC con conseguente cancellazione dall'elenco previsto dall'articolo 1, comma 1, nel caso in cui, a seguito di controlli, è accertato che le stazioni appaltanti non siano in possesso dei requisiti richiesti. Il comma 4 stabilisce che la perdita di qualificazione da parte della stazione appaltante o della centrale di committenza, totale o con riferimento ad uno dei livelli di qualificazione raggiunti, non fa venir meno gli atti già adottati in relazione alle procedure e ai contratti conclusi o ancora in corso, che mantengono la loro validità ed efficacia ove non siano presenti altre cause ostative previste dall'ordinamento. Si specifica che sono da intendersi in corso le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati antecedentemente alla perdita della qualificazione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di perdita della qualificazione, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Infine, si prevede al comma 5, per i lavori, che al fine di attestare il possesso da parte delle stazioni appaltanti del requisito di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a) punto 1), del codice, (relativo alle strutture organizzative stabili) il Ministero dell'economia e delle finanze invii trimestralmente all'ANAC l'elenco degli enti che non rispondono al requisito tecnico organizzativo, tale elenco dovrà essere anche pubblicato sui siti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ANAC e la pubblicazione ha valenza di notifica per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza.

L'articolo 9 (Disposizioni transitorie). Il comma 1 detta disposizioni volte a consentire l'applicazione graduale dei requisiti previsti dal decreto in esame, stabilendo che in sede di prima applicazione i termini temporali previsti all'articolo 6, commi 8, 9, 10, lettere a), numero 1), b) e c), e all'articolo 7, comma 1, lettera d), si intendono dall'entrata in vigore del codice alla richiesta della qualificazione; di conseguenza, il numero di lavori richiesto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, e i valori indicati all'articolo 6, comma 10, lettere a), numero 1), b) e c), e all'articolo 7, comma 1, lettera d), viene determinato in misura proporzionale all'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del codice e la richiesta di qualificazione. Al comma 2 si prevede che l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici, costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti fino a quando tale utilizzo non diventi obbligatorio ai sensi del decreto di cui all'articolo 23, comma 13, del codice.

fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione si applica l'articolo 216, comma 10, del medesimo codice. Al comma 2 si specifica che con riferimento alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione di contratti da svolgersi all'estero, fino all'adozione delle direttive generali di cui all'articolo 1, comma 7, del codice, si applica l'articolo 216, comma 26, del medesimo codice. Il comma 3 detta disposizioni inerenti alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione di contratti nei settori della difesa e della sicurezza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), del codice, prevedendo che fino all'adozione delle direttive generali di cui all'articolo

159, comma 4, del codice, si applica l'articolo 216, comma 20, del medesimo codice. Il comma 4, dispone che in sede di prima applicazione i termini temporali previsti all'articolo 6, commi 7, 8, 9, lettere a), numero 1), b) e c), e all'articolo 7, comma 1, lettera d), si intendono dall'entrata in vigore del codice alla richiesta della qualificazione e di conseguenza, il numero di gare richiesto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, viene determinato in misura proporzionale all'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del codice e la richiesta di qualificazione. Infine, il comma 5 stabilisce che.

L'articolo 10 (Entrata in vigore del sistema di qualificazione). Stabilisce che, al comma 1, che fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 11 in tema di progressiva implementazione del sistema di qualificazione, il sistema di qualificazione entri in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento previsto in capo all'ANAC ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del codice, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti che hanno richiesto la qualificazione possono svolgere la loro attività e acquisire il CIG per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione, ai sensi del precedente articolo 10, comma 1. Il comma 3 prevede che, entro la data di entrata in vigore del sistema di qualificazione, le stazioni appaltanti che non intendono qualificarsi devono individuare il soggetto di riferimento che intende farlo e che svolgerà per loro conto la funzione di stazione appaltante. Nelle more della qualificazione del predetto soggetto, le stazioni appaltanti che hanno richiesto la qualificazione possono svolgere la loro attività e acquisire il CIG. Il comma 4 stabilisce che le stazioni appaltanti che si trovano nelle situazioni previste nei due commi precedenti gestiscono l'esecuzione fino al termine di ultimazione, comprese le fasi di verifica, collaudo e gestione di eventuali contenziosi. Il comma 5, infine, stabilisce che, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione, le attuali stazioni appaltanti mantengono la capacità di espletare la propria attività e dunque di acquisire il CIG fino al conseguimento della qualificazione da parte soggetto di riferimento.

L'articolo 11 (Disciplina della progressiva implementazione del sistema di qualificazione). Il comma 1 dispone, al fine di consentire l'affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni da parte delle stazioni appaltanti non qualificate, che per il periodo di diciotto mesi indicato al comma 2 dell'articolo 10, i soggetti qualificati di diritto debbano espletare le attività di committenza anche per conto dei soggetti richiedenti non dotati della qualificazione secondo le disposizioni in materia di centralizzazione, obblighi e facoltà vigenti. Si stabilisce, inoltre, che i soggetti qualificati, per far fronte al carico di nuove attività, debbano tenere conto degli strumenti di acquisto e negoziazione a disposizione e debbano provvedere, entro la data di entrata in vigore del sistema di qualificazione, alla riorganizzazione dei processi. Il comma 2 che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito apposite linee guida esplicative dei criteri adottati per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 2.